

Diritto all'istruzione e inclusione sociale

La scuola «aperta a tutti»
alla prova della crisi economica

a cura di
Giuditta Matucci

FRANCOANGELI

The logo consists of the letters 'SDP' in a large, bold, sans-serif font. The 'S' is filled with a pattern of diagonal blue and white stripes. The 'D' is filled with a pattern of diagonal orange and white stripes. The 'P' is filled with a pattern of diagonal blue and white stripes. The letters are set against a dark blue background that extends across the bottom of the cover.

Scritti di
Diritto Pubblico

STUDI DI DIRITTO PUBBLICO

Collana diretta da **Roberto Bin, Fulvio Cortese e Aldo Sandulli**
coordinata da **Simone Penasa e Andrea Sandri**

REDAZIONE

Chiara Bergonzini, Fabio Di Cristina, Angela Ferrari Zumbini, Stefano Rossi

La Collana promuove la rivisitazione dei paradigmi disciplinari delle materie pubblicistiche e l'approfondimento critico delle nozioni teoriche che ne sono il fondamento, anche per verificarne la persistente adeguatezza.

A tal fine la Collana intende favorire la dialettica interdisciplinare, la contaminazione stilistica, lo scambio di approcci e di vedute: poiché il diritto costituzionale non può estraniarsi dall'approfondimento delle questioni delle amministrazioni pubbliche, né l'organizzazione e il funzionamento di queste ultime possono ancora essere adeguatamente indagati senza considerare l'espansione e i modi di interpretazione e di garanzia dell'effettività dei diritti inviolabili e delle libertà fondamentali. In entrambe le materie, poi, il punto di vista interno deve integrarsi nel contesto europeo e internazionale. La Collana, oltre a pubblicare monografie scientifiche di giovani o affermati studiosi (**STUDI E RICERCHE**), presenta una sezione (**MINIMA GIURIDICA**) di saggi brevi destinata ad approfondimenti agili e trasversali, di carattere propriamente teorico o storico-culturale con l'obiettivo di sollecitare anche gli interpreti più maturi ad illustrare le specificità che il ragionamento giuridico manifesta nello studio del diritto pubblico e le sue più recenti evoluzioni.

La Collana, inoltre, ospita volumi collettanei (sezione **SCRITTI DI DIRITTO PUBBLICO**) volti a soddisfare l'esigenza, sempre più avvertita, di confronto tra differenti saperi e di orientamento alla lettura critica di problemi attuali e cruciali delle discipline pubblicistiche.

La Collana si propone di assecondare l'innovazione su cui si è ormai incamminata la valutazione della ricerca universitaria. La comunità scientifica, infatti, sente oggi l'esigenza che la valutazione non sia più soltanto un compito riservato al sistema dei concorsi universitari, ma si diffonda come responsabilità dell'intero corpo accademico.

Tutti i volumi, pertanto, saranno soggetti ad un'accurata procedura di valutazione, adeguata ai criteri fissati dalle discipline di riferimento.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Diritto all'istruzione e inclusione sociale

La scuola «aperta a tutti»
alla prova della crisi economica

a cura di
Giuditta Matucci

FRANCOANGELI



Scritti di

Diritto Pubblico

Il presente volume è stato finanziato con il contributo del Fondo di ricerca di Ateneo Blue Sky Research, assegnato nel 2017, su base competitiva, dall'Università degli studi di Pavia al progetto "Education for all and everybody. Oltre l'inclusione scolastica" (Principal Investigator Giuditta Matucci).

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

INDICE

Relazioni

Una scuola «aperta» a tutti e a ciascuno: la scuola inclusiva ai tempi della crisi <i>Carlo Colapietro</i>	pag. 11
Dall'inclusione all'universalizzazione. Itinerari di sviluppo della scuola <i>della</i> Costituzione <i>Giuditta Matucci</i>	» 33
Una scuola “a misura di bambino” nella realtà che cambia. Il contributo delle scienze pedagogiche <i>Monica Ferrari</i>	» 63
La scuola come luogo d'incontro fra culture <i>Mariangela Giusti</i>	» 81
Inclusione scolastica e formazione degli insegnanti <i>Mario Falanga</i>	» 105
I diritti sociali e la crisi <i>Ines Ciolli</i>	» 123
Da <i>servizio</i> a <i>diritto</i> : riflessioni sul finanziamento dell'istruzione <i>Giuseppe Eduardo Polizzi</i>	» 139
Istruzione, sussidiarietà e terzo settore <i>Elisa Fagnani</i>	» 161

Uno sguardo oltre i confini. La sostenibilità dell'inclusione scolastica in Europa <i>Silvio Troilo</i>	pag. 179
--	----------

Comunicazioni e interventi

Costituzione e linguaggio non discriminatorio. Riflessioni intorno all'uso del termine «minorati» <i>Ilaria De Cesare</i>	» 213
Valutare gli alunni nella scuola dell'inclusione: una ricognizione storico-normativa <i>Matteo Morandi</i>	» 227
L'inclusione scolastica nelle prospettive di attuazione del regionalismo differenziato <i>Claudia Bianca Ceffa</i>	» 245
Il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Il caso del Comune di Pavia <i>Giacomo Galazzo</i>	» 261
Riconoscimento e garanzie del diritto all'inclusione scolastica: un percorso ancora da compiere <i>Debora Caldirola</i>	» 277
Il “doppio binario” di tutela del diritto all'istruzione delle persone con disabilità ed il contrasto alla «tirannia del denaro» <i>Federico Girelli</i>	» 291

Educare alla diversità nel rispetto dell'identità. L'esperienza dei professionisti

Uno, nessuno, centomila: sguardi, bisogni e risorse che abitano la scuola. Dalla rimozione del disagio alla promozione del benessere <i>Silvia Maggiolini</i>	» 317
--	-------

La didattica inclusiva alla luce delle nuove certificazioni <i>Sofia Di Grazia</i>	pag. 333
L'approccio psicomotorio e il linguaggio non verbale per il dialogo interculturale <i>Laura Pomari</i>	» 337
Bambini in adozione e affidò a scuola: potenzialità e fattori critici <i>Marco Chistolini, Carla Luisa Miscioscia</i>	» 351
A scuola... che fatica! L'attività del Centro Adozioni di Milano <i>Francesca Pagani, Chiara Abbati</i>	» 361
Il diritto al rispetto dell'identità sessuale delle studentesse e degli studenti LGBTI all'interno degli istituti scolastici <i>Niccolò Angelini</i>	» 365
L'esperienza dei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti <i>Antonella Strazzari</i>	» 377
 Costituzione e inclusione. Un dialogo interdisciplinare	
Lo studio della Costituzione come pratica di inclusione <i>Francesco Rigano</i>	» 389
La scuola inclusiva, ovvero verso l'univers-quità <i>Dario Ianes</i>	» 399
Costituzione e inclusione sociale. Riflessioni conclusive <i>Lorenza Violini</i>	» 413
Gli Autori	» 421

Il presente volume è originato dal confronto emerso in occasione del Convegno di Studi «Istruzione scolastica e promozione sociale. La scuola inclusiva ai tempi della crisi», tenutosi a Pavia nei giorni 24 e 25 gennaio 2019.

RELAZIONI

UNA SCUOLA «APERTA» A TUTTI E A CIASCUNO: LA SCUOLA INCLUSIVA AI TEMPI DELLA CRISI

Carlo Colapietro

SOMMARIO: 1. La dimensione inclusiva della Costituzione: il principio dell'istruzione per tutti, nessuno escluso. - 2. La Costituzione inclusiva e le persone con disabilità. - 3. Il "nuovo" diritto alla socializzazione delle persone con disabilità nella giurisprudenza costituzionale. - 4. Il diritto alla socializzazione attraverso la scuola. - 5. La doverosa garanzia dell'effettività del diritto incompressibile all'istruzione degli alunni con disabilità e del valore centrale alla loro inclusione scolastica.

1. La dimensione inclusiva della Costituzione: il principio dell'istruzione per tutti, nessuno escluso

«Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto fare parti uguali fra disuguali»¹.

In queste parole splendide e di rara efficacia di Don Lorenzo Milani e dei suoi ragazzi della Scuola di Barbiana è ben sintetizzata, in maniera oserei dire plastica, l'autentica discriminazione della scuola, nonostante il chiaro disposto costituzionale sia dell'art. 34, secondo cui «la scuola è aperta a tutti»² – che riconosce un indiscriminato *diritto all'istruzione a tutti ed a ciascuno*, indipendentemente dalle rispettive condizioni personali, sociali ed economiche – sia dell'art. 38, terzo comma («gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale»), che interviene a definire ulteriormente, semmai ce ne fosse bisogno, «la capacità di accoglienza indiscriminata della scuola rispetto alle tante situazioni di diversità presenti nella realtà sociale»³.

1. Scuola di Barbiana 1967, 55.

2. Come ricorda Benvenuti 2018, 111, l'art. 28, comma 1, del Progetto di Costituzione approvato dalla Commissione per la Costituzione dell'Assemblea costituente, in maniera ancor più perentoria recitava «la scuola è aperta al popolo».

3. Matucci 2019a, 100 s., che sottolinea come la dimensione soggettiva del diritto all'i-

Se poi andiamo a collocare le norme costituzionali sull'istruzione nella cornice dei principi fondamentali di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost – in cui attorno al *principio personalistico* ruotano anche quello *pluralistico* e quello *solidaristico*, la cui effettiva realizzazione non può prescindere dall'innovativo *principio dell'eguaglianza sostanziale*, accolto dal secondo comma dell'art. 3 – assistiamo all'ingresso dei diritti fondamentali in una dimensione nuova, quella della partecipazione effettiva di tutti alla vita economica, sociale e politica del Paese⁴ e, conseguentemente, proprio sulla base della formula riassuntiva di cui all'art. 3 cpv., alla configurazione di un modello di società che fa «dell'impegno a rimuovere le disuguaglianze di fatto e le condizioni di subalternità sociale [...] un tratto caratterizzante della forma di stato di democrazia pluralistica»⁵. Ed in coerenza con questa impostazione di fondo, nel complessivo disegno costituzionale troviamo dunque ben sintetizzato «il processo di liberazione, di promozione, di sviluppo della persona umana, di ogni persona umana, [...] in uno Stato che sia effettivamente al servizio della persona» e che vede quest'ultima «nella sua dimensione sociale», quale «valore originario e finale dell'ordinamento repubblicano», di cui «elemento essenziale e costitutivo è la dignità»⁶.

In altre parole, il modello di società prefigurato in Costituzione è quello di una società *aperta* ed *inclusiva* (rappresentativa tanto delle istanze *pluralistiche*, quanto di quelle *solidaristiche*), «capace di accogliere tutte le forme di diversità presenti nella realtà, essendo direttamente impegnata a promuovere la personalità di ciascuno nella sua pienezza»⁷.

Tuttavia, la nostra classe politica non è stata in grado di realizzare, se non parzialmente, siffatto modello di Stato e di società delineato in Costituzione, anche per quel che riguarda i *principi costituzionali in tema di istruzione*, tanto che da più parti oggi si propugna a gran voce il ritorno alla «scuola della Costituzione», ove troviamo codificato a chiare lettere il principio dell'*inclusione scolastica*⁸, dell'*istruzione per tutti*, nessuno escluso⁹.

istruzione si manifesti in tutta la sua *universalità*, attraverso l'estensione a un numero potenzialmente infinito di soggetti, «ben potendo includere ogni nuova situazione che non sia espressamente contemplata in Costituzione».

4. Sul punto sia consentito il rinvio a Colapietro, Ruotolo 2017, 592.

5. Ridola 2006, 129 ss.

6. Le citazioni sono tratte da Occhiocupo 2011, 1 e 20.

7. Matucci 2019a, 100.

8. Sul concetto di inclusione scolastica, «un concetto dinamico, risultato di un lungo e articolato processo evolutivo, che si ritiene tuttora in divenire», v., Matucci 2019b, 37 ss., che la intende come situazione giuridica soggettiva attiva, espressione di un diritto individuale costituzionalmente riconosciuto: il diritto/dovere all'inclusione scolastica quale declinazione del più generale diritto/dovere all'istruzione.

9. Cfr. Morandi 2019, 73.

In definitiva, seguendo il pensiero filosofico e pedagogico di John Dewey sul forte legame tra *democrazia* ed *educazione* e, più specificamente, sul ruolo della scuola in una società democratica¹⁰, occorre costruire una scuola che, pur rinnovandosi, sappia comunque «farsi carico delle tante, e varie, situazioni di fragilità presenti nelle nostre classi», accompagnando «tutti, e ciascuno, nel proprio cammino di crescita», senza precludere «a nessuno la possibilità di formarsi e di sviluppare appieno le proprie potenzialità»¹¹. Tutto ciò a prescindere, dunque, dalle condizioni personali in cui gli alunni versino, prima fra tutte quella condizione di disabilità (fisica o sensoriale) che non può in nessun caso pregiudicare il *diritto fondamentale all'istruzione degli alunni con disabilità*, la cui *effettiva fruibilità* è stata ribadita anche di recente dai giudici costituzionali¹².

2. La Costituzione inclusiva e le persone con disabilità

Nella nostra Carta costituzionale, infatti, il fondamento ultimo di ogni disposizione è rappresentato proprio dalla *persona umana*, considerata «libera e tendenzialmente eguale», nonché «titolare di diritti inviolabili in quanto addirittura preesistenti alla Costituzione» (art. 2), in relazione ai quali le istituzioni pubbliche «si assumono l'impegno di renderli effettivi, malgrado i tanti limiti di fatto esistenti» (art. 3, 2° comma), ai quali non possono e soprattutto non debbono «aggiungersene altri derivanti dal mero stato di inabilità delle persone interessate»¹³. E ciò anche in forza quel valore costituzionale della *solidarietà* che rappresenta uno dei valori unificanti che costituiscono il nucleo della prima parte della nostra Costituzione, e di cui è lo stesso art. 2 Cost. a richiedere perentoriamente l'adempimento, con una statuizione che si attaglia perfettamente alla condizione delle persone con disabilità¹⁴.

Del resto, proprio in ragione dello stato di relativa emarginazione in cui rischia di venire a trovarsi – il pensiero va a quella «emarginazione

10. V. in particolare Dewey 1994, 128 ss., in cui sottolinea che «la devozione della democrazia all'educazione è un fatto ben noto», dal momento che la condizione fondamentale per la realizzazione di una democrazia intesa come libera interazione tra i gruppi sociali è lo sviluppo di un processo educativo libero e condiviso.

11. Così ancora Matucci 2019a, 98.

12. Cfr. la sent. Corte cost., 11 aprile 2019, n. 83, in corso di pubblicazione su *Giurisprudenza costituzionale* 2019.

13. De Siervo 2000, 37, che sottolinea l'impegno delle istituzioni affinché anche i disabili possano effettivamente esercitare tutte le situazioni soggettive costituzionalmente garantite.

14. Sulla posizione delle persone con disabilità nel quadro costituzionale sia consentito rinviare a Colapietro 2011, 56 ss.

temperata dalla carità» che per secoli «ha contrassegnato il trattamento dei disabili da parte della restante società»¹⁵ – il disabile non abbisogna soltanto di prestazioni “assistenziali” di tipo sanitario e/o economico, ma soprattutto di realizzare, da un lato, il suo completo inserimento nella vita sociale, in particolare nel mondo della scuola e del lavoro e, dall’altro, l’abbattimento di quelle barriere sia culturali che architettoniche che quotidianamente si trova a sfidare: in una parola, la persona disabile ha precipuamente interesse a veder compiutamente realizzato il precetto di cui al 2° comma dell’art. 3 Cost., con la conseguente rimozione di tutti quegli ostacoli che impediscono il suo *pieno sviluppo quale persona umana*, onde garantirne nel contempo anche la *pari dignità sociale*.

A tal fine occorre un deciso cambio di passo nelle politiche pubbliche per la disabilità, che tenga conto dell’unitarietà dei bisogni della persona con disabilità nell’arco della sua vita, mettendo a sistema tanto la dimensione costituzionale che quella amministrativa della materia: «l’amministrazione delle persone con disabilità deve “prendere sul serio” quanto la Costituzione afferma in tema di rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in tema di uguaglianza»¹⁶.

Nella consapevolezza, come ebbe ad affermare sin dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso la Corte costituzionale, che tra i compiti cui lo Stato non può in nessun caso abdicare vi è proprio quello di «contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana»¹⁷. Ed a più riprese è stata proprio la Corte costituzionale a precisare che il profilo della socializzazione e quindi dell’integrazione/inclusione del disabile prevale in relazione ad altri interessi parimenti meritevoli di protezione: in ambito scolastico il richiamato profilo deve essere senz’altro preferito rispetto al rendimento, mentre in quello lavorativo rispetto all’effettivo contributo che la persona disabile può fornire all’organizzazione aziendale.

Tuttavia, nella coscienza sociale non si è ancora radicata la consapevolezza che «i problemi dei disabili sono problemi dell’intera collettività»¹⁸,

15. Saulle 1997, 9.

16. Vivaldi, Blasini 2019, 11, che sottolineano come gli interventi pubblici in favore delle persone con disabilità debbano essere parte di una più generale politica pubblica volta ad assicurare a ciascun individuo, al di là delle sue condizioni fisiche o di altra natura, «il pieno sviluppo della propria personalità e la valorizzazione della propria dignità sociale: obiettivo questo, affidato dalla Costituzione a tutta la Repubblica».

17. Cfr. la sent. Corte cost., 25 febbraio 1988, n. 217, in *Giurisprudenza costituzionale* 1988, 833 ss., successivamente richiamata anche dalla sent. Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404, *ivi*, 1654 ss.

18. Così Furlan 2001, 257.

che non riguardano esclusivamente coloro che vivono direttamente le problematiche della disabilità¹⁹, e si fa anzi fatica ad accettare il sacrosanto diritto delle persone disabili ad essere parte naturale della società, i cui diritti sono *i diritti di tutte le persone*: la sola differenza risiede nel fatto che per affermarli e metterli in pratica debbono essere tradotti in una specifica situazione, la disabilità appunto, sempre possibile nella condizione umana e «da sempre esistita nella storia dell'umanità, che nei secoli ha conosciuto risposte diverse»²⁰. Per questo bisognerebbe «enfaticamente ciò che noi abbiamo in comune, come esseri umani», il che renderebbe così «più facile il rispetto e l'adattamento alle cose che ci rendono diversi»²¹.

D'altra parte, è lo stesso approccio alla disabilità ad essere mutato nel tempo, dal momento che si è passati dal c.d. “modello medico” di tipo individualistico, affermatosi negli anni Settanta del secolo scorso – comunemente associato alla prima “Classificazione internazionale di Menomazioni, Disabilità ed Handicap” (ICIDH), pubblicata nel 1980 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – al c.d. “modello sociale” della disabilità, che, interpretando «la disabilità come conseguenza di fattori sociali», tenta di spostare l'attenzione dalle singole limitazioni funzionali delle persone disabili alle più generali barriere ambientali, culturali e sociali che rendono disabili e senza il cui superamento non potrà mai dirsi garantito il pieno esercizio dei diritti, oltre che la parità di trattamento e la piena partecipazione alla società delle persone con disabilità²².

Pertanto, occorre che le persone disabili acquisiscano una rinnovata consapevolezza del proprio spazio e ruolo nella società e che quest'ultima si convinca del fatto che lo svantaggio sociale derivante dalla disabilità non è una questione esclusivamente individuale, dal momento che «se si consente alle persone disabili di esprimere i loro talenti e le loro capacità, ne trae vantaggio tutta la società, e non soltanto i disabili», che in questo modo diventano una ricchezza per tutti e possono così partecipare a pieno titolo al meritorio programma di emancipazione sociale enucleato dal 2° comma dell'art. 3 Cost.²³.

19. Cfr. D'Amico 2013, 9 ss.

20. Candido 2017, 7, che rileva come uno dei primissimi riferimenti normativi alla disabilità sia addirittura risalente al Codice babilonese di Hammurabi, anche se poi tale condizione ha cominciato ad essere specificamente tutelata soltanto in tempi relativamente recenti.

21. Leonardi 2003, 1 ss.

22. V. sul punto Redi 2013, 315 ss., che rinviene il fondamento concettuale del modello sociale della disabilità nella «distinzione tra *menomazione* (condizione fisica dell'individuo) e *disabilità* (imposta dalla collettività)».

23. Così D'Amico 2013, 10.

In Italia già verso la fine degli anni Sessanta del secolo scorso si assiste all'avvio di quel processo di "inserimento" delle persone disabili, essenzialmente nella scuola ma non solo, grazie ad una serie di interventi normativi volti a superare il mero assistenzialismo fatto di sussidi ed indennità ed a perseguire, invece, la strada dell'inserimento del disabile nella società come sua parte integrante.

Tuttavia, il superamento di tale processo di "inserimento", in taluni casi anche "selvaggio" – che nei fatti ha comportato l'immissione, "tumultuosa e non preparata didatticamente", nelle scuole elementari di migliaia di studenti disabili – si ha soltanto agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso, allorché nel nostro Paese si comincia a parlare non più di inserimento, bensì di "integrazione" delle persone con disabilità, il che voleva significare proprio il contrario, ossia l'abbandono delle classi speciali e differenziali di littoria memoria e l'ingresso, adeguatamente preordinato, nelle classi normali, in modo tale che gli alunni disabili «riuscissero a superare l'handicap con la co-educazione coi compagni non disabili e l'organizzazione della scuola dovesse adattarsi ad accogliere convenientemente questi nuovi alunni»²⁴.

Tutto questo purtroppo non è avvenuto, né forse poteva ragionevolmente verificarsi, dal momento che è il concetto stesso di integrazione ad evocare l'idea di un soggetto in situazione di "debolezza" che cerca di inserirsi in un ambiente adattandosi ad esso, finendo per subire un tale processo di assimilazione del "diverso" alla società in cui vive.

E così nel nostro Paese la prassi dell'integrazione scolastica ha di fatto focalizzato l'attenzione sul problema del come realizzare l'adattamento dell'alunno disabile alla classe, concentrandosi, quindi, «sui deficit percepiti nel bambino in quanto causa di ostacoli alla partecipazione», e non, invece, sull'esigenza di una «radicale trasformazione sociale, culturale, pedagogica e curricolare della vita della scuola», collocando, in questa diversa prospettiva di approccio inclusivo, le barriere alla partecipazione all'interno dell'istituzione scolastica o, più in generale, nella società. In altre parole, l'integrazione è avvenuta – e non poteva essere diversamente, proprio in ragione del suo significato etimologico innanzi richiamato – a "senso unico", facendo «adattare gli esclusi nel "sistema", senza ottenere invece la modifica del sistema»²⁵.

Ecco perché dopo aver parlato prima di inserimento e poi di integrazione, oggi si preferisce far riferimento al concetto di "inclusione sociale"

24. Nocera 2007.

25. Così ancora Nocera 2007.

delle persone disabili, la quale si persegue soltanto modificando l'ambiente e, più in generale, il contesto sociale in cui il disabile vive, in una parola cambiando le regole sociali, e non invece, come richiede l'integrazione, ricercando l'adattamento della persona con disabilità all'ambiente così com'è: l'inclusione è proprio quella pratica relazionale che riconosce e rispetta il diritto ad essere se stessi ed il diritto ad esprimere la propria diversità in ogni contesto.

In definitiva, l'«inclusione dell'altro», per dirla con le parole di Habermas, non vuol dire né «accaparramento assimilatorio, né chiusura contro il diverso», ma significa piuttosto «che i confini della comunità sono aperti a tutti: anche – e soprattutto – a coloro che sono reciprocamente estranei e che estranei vogliono rimanere»; l'eguale rispetto per chiunque non concerne «chi è simile a noi, bensì la persona dell'altro (degli altri) nella sua specifica diversità»: ognuno chiede, infatti, «che la sua diversità sia rispettata dall'altro» e che nella comunità sociale si affermi l'idea di una «responsabilità solidale per un altro visto *come uno di noi*»²⁶.

Del resto, come si vedrà, è stata la stessa Corte costituzionale a precisare a più riprese che il profilo della *socializzazione* e quindi dell'integrazione/inclusione del disabile prevale in relazione ad altri interessi parimenti meritevoli di protezione: in ambito scolastico il richiamato profilo deve essere senz'altro preferito rispetto al rendimento, mentre in quello lavorativo rispetto all'effettivo contributo che la persona disabile può fornire all'organizzazione aziendale²⁷.

3. Il “nuovo” diritto alla socializzazione delle persone con disabilità nella giurisprudenza costituzionale

Il maggior contributo ad una più precisa definizione della tutela dei diritti delle persone con disabilità è venuto proprio dall'incessante opera di garanzia e promozione degli stessi esercitata dalla giurisprudenza costituzionale, che, nell'assestare una rilettura delle disposizioni della Costituzione alla luce dell'evoluzione della coscienza sociale e della legislazione in materia, ha finito per offrire ad essi una piena protezione di livello costituzionale, esplicitandone peraltro dimensioni nuove, sinora sconosciute, ma pur sempre espressive di valori già sottesi allo stesso dettato costituzionale, volte a valorizzare una tutela della persona con

26. Habermas 1998, 10 ss., che parla di *un universalismo estremamente sensibile alle differenze*.

27. Cfr. Furlan 2001, 232 ss.

disabilità che va ben al di là del tradizionale *profilo meramente materiale dell'assistenza*, con le correlate molteplici forme esistenti di *provvidenze economiche*; nell'ormai diffusa consapevolezza che «dalle (sole) prestazioni economiche individualizzate (in quanto destinate ad incidere sugli “effetti”, piuttosto che sulle “cause” dello stato di bisogno) non ci si può attendere il risultato certo della garanzia dalla emarginazione sociale»²⁸.

Con la sentenza 6 luglio 2001, n. 226, la Corte costituzionale ha, infatti, sintetizzato le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992 nell'esigenza di «promuovere la piena integrazione» della persona disabile in ogni ambito nel quale si svolge la sua personalità – «da quello familiare a quello scolastico, lavorativo e sociale» – attraverso la rimozione di quelle condizioni invalidanti che impediscono non solo lo sviluppo della persona umana, ma anche la partecipazione della persona con disabilità alla vita della collettività²⁹.

A venire in rilievo è, dunque, quel copioso filone giurisprudenziale della Corte costituzionale il quale, nel delineare il contenuto dei diritti che la Costituzione riconosce e attribuisce ai disabili, ha, da un lato, chiarito che deve ritenersi ormai superata la concezione di una loro radicale irrecuperabilità e che la *socializzazione* deve essere considerata un elemento essenziale per la salute degli interessati, sì da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione. Dall'altro lato, la Corte ha altresì rilevato come l'evoluzione che ha interessato la disciplina legislativa relativa alle persone disabili non si è limitata ad innalzare meritoriamente il livello di tutela in loro favore, ma ha segnato un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da disabilità, considerati oggi come un problema non solo di carattere individuale, ma dell'intera collettività, ovvero, per dirla con le stesse parole della Corte, «un rilevante *problema umano e sociale*»³⁰.

La Corte costituzionale, dunque, attraverso la rilettura delle disposizioni costituzionali opera una valorizzazione della tutela della persona con disabilità «che va ben oltre le sue primarie esigenze materiali di sussistenza, per conseguire il risultato di una piena integrazione sociale», pervenendo così all'enucleazione di quel «nuovo diritto sociale» rappre-

28. Cinelli 2000, 6.

29. Sent. Corte cost., 6 luglio 2001, n. 226, in *Giurisprudenza costituzionale* 2001, 2020 ss.

30. Cfr. le sentt. Corte cost., 8 giugno 1987, n. 215, in *Giurisprudenza costituzionale* 1987, 1615 ss., e Id., 10 maggio 1999, n. 167, *ivi* 1999, 1607 ss.

sentato dal *diritto alla socializzazione del disabile* ed alla effettiva partecipazione alla vita sociale³¹.

Da queste importanti affermazioni da parte dei giudici della Consulta in ordine «alle esigenze di socializzazione e di partecipazione consapevole delle persone disabili», emerge una linea molto chiara di «apertura culturale e politica verso le garanzie di effettività dei diritti delle persone disabili», diretta a sottolineare, in una società dinamica e complessa come la nostra, «la centralità [...] dell'integrazione sociale degli individui quale presupposto essenziale della condizione di cittadinanza»³².

È evidente che siamo in presenza di un indirizzo giurisprudenziale che, nel momento in cui concentra la propria attenzione sulle “capacità” delle persone disabili, per tentare di rimuovere – ai fini di una loro piena inclusione sociale – gli effetti pregiudizievoli, di natura non solo economica, ai quali esse vanno inevitabilmente incontro, sembra proprio rifarsi all’«approccio delle capacità», ed al riconoscimento della “vulnerabilità” come cifra della condizione umana, secondo la proposta teorica elaborata da Marta Nussbaum al fine di garantire alle persone con disabilità la loro piena realizzazione come esseri umani³³.

4. Il diritto alla socializzazione attraverso la scuola

Ad inaugurare questo nuovo corso giurisprudenziale in materia scolastica è la rivoluzionaria sentenza 8 giugno 1987, n. 215³⁴, concernente la *socializzazione attraverso la scuola*, in cui la Corte manifesta la consapevolezza, da un lato, del superamento in sede scientifica della concezione di una radicale irrecuperabilità dei disabili e, dall’altro, del fatto che l’inserimento e l’integrazione nelle istituzioni scolastiche riveste una fondamentale importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti, il superamento della loro emarginazione e, di conseguenza, il complessivo sviluppo della personalità, in uno con il loro pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro: «la partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante

31. Scagliarini 2012, 14 s.

32. Valastro 2006, 990, che sintetizza il ruolo svolto dalla giurisprudenza costituzionale nel trionfo «socializzazione», «accessibilità» e «partecipazione consapevole».

33. Nussbaum 2007.

34. Tra i numerosi commenti alla sentenza, cfr. Moro 1987, 3064 ss. e Dogliotti 1990, 361 ss. Sul punto cfr. Modugno 1995, 72 s., il quale ritiene la sentenza espressione di quel «principio di attuazione parziale incostituzionale» che annovera tra i *criteri* in base ai quali deve svolgersi il *controllo di costituzionalità delle leggi che danno attuazione ai diritti sociali*.